COMMISSIONE VI

FINANZE

49.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Mazzola ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (4181);

Patria ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572);

Ermelli Cupelli: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724);

PAG.

Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta (865);

Auleta ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881);

Rossi di Montelera ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037);

PAG.

Ferrarini ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038);

Poli Bortone ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280);

Ferrari Wilmo ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3074);

Ceruti e Lanzinger: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3427) 3

Piro Franco, *Presidente* 3, 9, 13

Auleta Francesco 10, 12

Usellini Mario, *Relatore* 4, 9, 10, 12

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari (3385) 13

Piro Franco, *Presidente, Relatore* 13, 14, 15

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 13, 14, 15

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente* 15

La seduta comincia alle 10,55.

FRANCESCO AULETA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Mazzola ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4181); Patria ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572); Ermelli Cupelli: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724); Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta (865); Auleta ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881); Rossi di Montelera ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037); Ferrarini ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038); Poli Bortone ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280); Ferrari Wilmo ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3074); Ceruti e Lanzinger: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Mazzola,

Berlanda, Covi, Mariotti e Ruffino: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1989; e dei deputati Patria, Azzaro, Biasci, Bonetti, Cafarelli, Contu, Foti, Garavaglia, Gelpi, Frasson, Lucchesi, Malvestio, Meleleo, Mensorio, Napoli, Nucci Mauro, Perani, Portatadino, Pujia, Rabino, Ravasio, Righi, Rosini, Ricciuti, Rinaldi, Savio, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tealdi, Viti, Zambon, Zaniboni e Zoppi: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta »; Ermelli Cupelli: « Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta »; Savio: « Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta »; Auleta, Bellocchio, Macciotta, Bruzzani, Umidi Sala, Di Pietro, Novelli, Pascolat, Pellicani, Polidori, Romani, Serra, Solaroli e Petrocelli: « Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria »; Rossi di Montelera, Antonucci, Armellin, Azzaro, Balestracci, Bianchini, Bonetti, Caccia, Cobellis, Contu, Degennaro, Del Mese, Fiori, Fumagalli Carulli, Lattanzio, Leone, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Mensorio, Merloni, Micheli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perani, Portatadino, Rabino, Ravasio, Ricciuti, Righi, Rosini, Russo Raffaele, Senaldi, Sinesio, Stegagnini, Viti, Zolla e Zoppi: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta »; Ferrarini, Cristoni, Babbini, Del Bue, Di Donato, Colucci, Fincato, La Ganga, Tiraboschi, Breda, Piermartini, Fiorino e Mundo: « Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto »; Poli Bortone, Pazzaglia, Berselli, Rubinacci, Servello, Rallo, Parigi e Valensise: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate »; Ferrari Wilmo, Bortolani, Grillo Salvatore, Bortolami, Farace, Patria, Gottardo, Agrusti, Pellizzari, Ravasio, Antonucci, Perani, Saretta e Righi: « Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta »; Ceruti e Lanzinger: « Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta ».

L'onorevole Usellini ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero innanzitutto ricordare alla Commissione che l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno è stato vivamente sollecitato

dagli imprenditori, in quanto soggetti particolarmente colpiti dalle disposizioni della legge 7 agosto 1982, n. 516.

Il Servizio studi della Camera ha preparato un ottimo lavoro di analisi della situazione esistente, sulla base del quale esporrò le argomentazioni tecnico-giuridiche collegate ai provvedimenti in esame, dopo di che esprimerò alcune valutazioni sulle questioni aperte, allo scopo di conoscere gli orientamenti che i gruppi parlamentari ed il Governo intenderanno assumere.

Innanzitutto credo opportuno ricordare come il particolare regime delle leggi penali tributarie trovi la sua base nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, la quale aveva a suo tempo collegato due princìpi che hanno a lungo regolato il sistema dei reati finanziari in generale. Mi riferisco al fatto che veniva disposto un regime di pregiudizialità, in forza del quale la controversia sull'imposta poteva trovare soluzione precedente all'applicazione della sanzione penale, nonché alla vigenza del criterio del *favor rei*, in base al quale, nella successione delle norme penali nel tempo, viene applicata quella più favorevole al reo, da cui deriva il cosiddetto principio della ultrattività della norma penale. Il primo principio è stato soppresso con la legge n. 516, così che il regime della pregiudizialità tributaria è stato cancellato dall'ordinamento e si è avviato un regime di simultaneità dell'azione, nel senso che due organi giurisdizionali diversi (le commissioni tributarie per la parte relativa ai tributi ed il giudice ordinario per gli aspetti penali) sono investiti delle questioni concernenti la materia in oggetto. Come i colleghi sanno, tale regime è stato introdotto, ormai, da quasi otto anni, ossia con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella citata legge 7 agosto 1982, n. 516. È ancora vigente, tuttavia, l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che sanciva il principio della ultrattività della norma penale. Si è discussa in passato la possibilità di sopprimere tale norma, che veniva a perdere la sua ragion d'essere, in seguito all'abolizione del regime di pregiudizialità. La ragione strumentale dell'esistenza dell'articolo 20 era infatti quella di garantire che coloro i quali ponevano in essere violazioni della legge tributaria sottoposte a sanzione penale non potessero, fruendo della pregiudizialità, lasciar trascorrere il tempo fino al punto di provocare un sostanziale svuotamento di efficacia della sanzione stessa. È chiaro, infatti, che in tempi lunghi l'ordinamento subisce determinate modifiche, per cui vi è la possibilità che la situazione cambi rispetto al momento in cui si è verificato l'evento.

Per quanto riguarda il principio generale dell'ultrattività della norma penale, esso è legato alle condizioni storiche esistenti nel 1929, quando l'economia era in crisi ed i reati finanziari venivano considerati come delitti contro lo Stato assumendo, quindi, particolare rilevanza dal punto di vista degli interessi da tutelare. Il principio dell'ultrattività può essere invocato (l'ordinamento, infatti, lo consente) anche con riferimento a provvedimenti di carattere eccezionale. Se si dovesse introdurre, per un periodo limitato, un regime speciale per la tutela dell'economia (per esempio, se si dovessero prevedere norme particolari in materia tributaria o di prezzi amministrati) e tale regime fosse accompagnato dalla previsione di sanzioni penali, a scopo persuasivo, è evidente che tali norme dovrebbero essere collegate ad un regime di ultrattività, proprio perché la loro efficacia sarebbe temporalmente limitata. Ho sollevato tale questione perché ritengo che sia rilevante rispetto ai problemi affrontati dalle proposte che sono state presentate, tanto è vero che la stessa problematica è emersa anche al Senato: in quella sede, però, è stata prospettata una soluzione che (come viene evidenziato nel documento del Servizio studi della Camera) rasenta i limiti della legittimità costituzionale. Si potrebbe quasi parlare, infatti, di una sorta di indulto improprio, dal punto di vista della cancellazione delle conseguenze penali relative a procedimenti il cui *iter* sia già esaurito e per cui sia intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza.

Credo che per avere un quadro più sistematico dei provvedimenti all'ordine del giorno sia opportuno seguire la metodologia di esame elaborata dal Servizio studi della Camera, con riferimento ai vari progetti di legge, ed esaminare le diverse questioni.

La prima questione è quella relativa alla modifica del n. 1 del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 516, che persegue l'omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta qualora l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate sia superiore a 25 milioni di lire.

Tale disposizione non ha creato grossi problemi in sede di applicazione, per una ragione connessa con la possibilità di chiedere l'oblazione (che ha permesso di estinguere sistematicamente i procedimenti in pendenza). Ciò non significa che la formulazione non abbia dato luogo a problemi di tipo interpretativo ed a contrasti – che sono stati evidenziati – tra la disposizione medesima e quella di cui al comma 1 dell'articolo 1, per il fatto che in quest'ultimo è previsto, per le dichiarazioni ordinarie, che non è considerata omessa la dichiarazione presentata entro un termine di 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, o presentata ad un ufficio incompetente, ovvero non sottoscritta o non redatta sugli stampati conformi al modello prescritto.

Dette situazioni – per le quali non si rileva la violazione – non sono presenti nel comma 1 dell'articolo 1. Pertanto per i sostituti d'imposta, anche le violazioni aventi natura puramente formale sarebbero colpite, in linea di principio, con sanzioni.

Vi è poi l'anacronistica modifica (introdotta con la legge 25 gennaio 1985, n. 6, di conversione del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853) consistente nell'elevazione da 25 a 50 milioni di lire della soglia minima di non punibilità, operata con riferimento al più grave fatto dell'omissione della dichiarazione, senza il contestuale adeguamento del limite relativo ai sostituti d'imposta, rimasto fermo a 25 milioni di lire.

Si pone, inoltre, la questione del comma 2 dell'articolo 2, che prevede la punibilità di chiunque non abbia effettivamente versato all'erario le ritenute effettivamante operate, sia a titolo di acconto, sia a titolo di imposta sulle somme pagate.

Tale norma si collega storicamente con il comma 3 dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che si riferiva ad un'ipotesi di punibilità concernente una violazione che comportasse un'omissione di versamento a partire da 50 milioni di lire – s'intende – del 1973.

La gravità della norma introdotta nella legge n. 516 del 1982 consiste nell'aver soppresso totalmente la fascia di minore punibilità conseguente alla minore entità della violazione, per modo che, per importi anche di poche migliaia di lire, sono stati aperti procedimenti penali seguiti da condanne a pene detentive.

Si sono registrati atteggiamenti della giurisprudenza assolutamente non coerenti e non coordinati, dei quali è opportuno fare rassegna.

Possono manifestarsi sei distinti orientamenti rispetto a tale tipo di norma. Il primo consiste nel ritenere che la norma punisca ritardi anche di un solo giorno rispetto alla scadenza mensile prestabilita. Esso si basa su un'opinione consolidata della Corte di cassazione, che, in materia, è stata per anni la sede di maggiore rigore nell'applicazione di tale normativa, in difformità dall'opinione sostenuta nei gradi giurisdizionali inferiori, che tendevano a farsi carico sempre più del merito delle singole questioni e della maggiore o minore gravità del fatto.

In altri casi, si è ritenuto non punibile il ritardo non superiore ai tre giorni successivi alla scadenza fissata, essendo tale termine di moratoria previsto nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il terzo tipo di decisione si basa sull'opinione che il ritardo non sarebbe punibile qualora il pagamento fosse stato effettuato prima della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, considerandosi che la possibilità di ritenere definito il rapporto

tributario e, quindi, omesso il versamento è collegata con il termine entro cui il sostituto dovrebbe presentare la dichiarazione e, dunque, realizzare l'atto finale che comporta l'assolvimento dell'obbligo tributario del cittadino rispetto allo Stato.

Vi sono altri casi nei quali si è decisa la non punibilità del ritardo quando il pagamento fosse stato effettuato a seguito dell'iscrizione in ruolo del debito di imposta ed altri casi ancora nei quali, quando il pagamento tardivo fosse intervenuto in pendenza di un procedimento penale, si è sostenuta la possibilità di corrispondere il dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Infine, qualche giudice di merito ha sostenuto che il ritardo non è mai punibile in quanto la norma sanziona soltanto l'omissione del versamento, per modo che il ritardo non configura la violazione definita dalla fattispecie penale, ma configura un comportamento di natura diversa.

L'atteggiamento di rigore assunto dalla Corte di cassazione ha ispirato, poi, ulteriori pronunce in tema di dolo e di esiguità della somma in ritardo. Si ha, infatti, una situazione tale per cui molti giudici di merito prosciolgono in caso di ritardato versamento di somme esigue, ritenendo inesistente il dolo richiesto dalla norma, giacché l'esiguità della somma ed il limitato periodo di ritardo dimostrano una negligenza nell'adempimento dell'obbligo tributario piuttosto che il dolo, che non può che essere riferito alla volontà di realizzare un fine diverso, come per esempio quello dell'arricchimento del contribuente (che certo non può essere realizzato nel caso di ritardo di qualche giorno nel pagamento di somme modeste). Anche con riferimento a tale ipotesi, la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene non giustificabile il ritardo.

A conclusioni analoghe perviene la Corte di cassazione con riferimento all'ipotesi che era stata a lungo discussa nel corso dell'esame della legge n. 516 ed accuratamente identificata come situazione che non avrebbe mai potuto configurare reato, quella cioè di crisi di liquidità dell'impresa e di omessa effettuazione delle ritenute; tant'è vero che venne introdotta la dizione « effettivamente operate » per stabilire che l'obbligazione del versamento scaturiva nel momento in cui il sostituto aveva operato la ritenuta e, quindi, aveva prelevato dalla retribuzione del dipendente la somma destinata all'erario.

Entrambi gli elementi sono invece disattesi dalla giurisprudenza, la quale non riconosce come rilevante la condizione di « illiquidità » dell'impresa; da ciò deriva una ricaduta gravissima sul settore delle imprese che sono in condizione di insolvenza, sull'attività degli organi delle procedure concorsuali, che non possono effettuare i pagamenti e sono esposti ai procedimenti del giudice addirittura con effetti dirompenti sul piano dell'ordinamento, perché la tutela dell'interesse dell'erario assistito da sanzioni penali sconvolge l'ordine di garanzia che il codice stabilisce nell'assolvimento delle obbligazioni economiche e scavalca le priorità rispetto ai diritti dei terzi con riferimento alle somme da erogare.

Quanto al tema del trattenimento degli importi corrispondenti alle ritenute, la Cassazione ha affermato l'applicabilità dell'articolo 2 anche alla diversa ipotesi di omessa effettuazione delle ritenute che viene configurata come obbligo autonomo rispetto a quello del versamento.

Tutto ciò evidenzia la grande incertezza che si riscontra nella giurisprudenza e, conseguentemente, l'impossibilità da parte del cittadino di disporre di un quadro di riferimento chiaro e certo al quale ricondurre i propri comportamenti e dal quale ricavare gli elementi per sapere se stia commettendo o meno un reato. Sono state sollevate sulla norma numerose questioni di legittimità costituzionale, le quali tuttavia sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale, non ravvisando quest'ultima violazioni di princìpi dell'ordinamento.

Sempre esaminando gli aspetti disciplinati dalle proposte di legge presentate, emerge l'esigenza di modificare gli articoli 6 e 7 della legge n. 516, relativi al regime delle cosiddette pene accessorie. Si tratta

di una questione che potrebbe essere sottovalutata, ma che giustamente alcuni colleghi hanno evidenziato e che sta diventando sempre più importante e fortemente penalizzante per i casi di minore entità: quello delle pene accessorie è un regime di necessità al quale lo stesso giudice è sottoposto, nel senso che egli non è in grado di attenuare l'applicazione delle stesse, che hanno una loro automaticità; pertanto, nel momento in cui il giudice ravvisa gli elementi di colpevolezza nelle forme più blande, anche quando addirittura la minima entità dei fatti lo spinge a sospendere l'esecuzione della condanna, scattano tuttavia le pene accessorie, che sono di grande rilevanza e che possono addirittura impedire l'esercizio dell'attività.

In proposito cito il caso, che si verifica realmente, dell'imprenditore individuale che opera nel settore delle costruzioni con appalti pubblici e che viene condannato per il ritardato versamento, a titolo di ritenuta, di somme esigue. La sanzione applicata dal giudice è minima, ma la sospensione dell'attività scatta in seguito all'applicazione delle pene accessorie. Conseguentemente, l'azienda deve sospendere la propria attività e i dipendenti restano senza lavoro.

Ciò dimostra che le conseguenze non si ripercuotono solo sul soggetto, ma hanno una ricaduta ben più ampia, in quanto coinvolgono l'esercizio dell'attività di imprese; in tal senso si realizza una disparità, perché la grande impresa sotto forma di società ha un presidente che può essere sostituito, mentre l'impresa in forma individuale viene penalizzata nell'esercizio della propria attività.

Credo sia interessante considerare che i colleghi della Commissione giustizia del Senato hanno approvato una norma che rende facoltativa l'applicazione delle pene accessorie e che può essere valutata al fine di introdurre un criterio in forza del quale il giudice possa graduare, anche se viene meno un principio dell'ordinamento rispetto alla funzione svolta dalle pene accessorie. D'altra parte, le strade da seguire sono due: o si cambia in modo sostanziale il regime delle pene accessorie dal punto di vista della loro entità, o si modifica il regime in termini di applicabilità. I problemi evidenziati dai colleghi presentatori delle proposte di legge sono molto seri.

Sono previste, inoltre, le modifiche all'articolo 4, n. 7, della legge n. 516. Si possono evidenziare due questioni fondamentali, la prima delle quali riguarda la tipologia della condotta, essendo controverso se la dissimulazione di componenti positivi e la simulazione di componenti negativi del reddito possano realizzarsi con comportamenti semplici di omissione o di indicazione mendace ovvero richiedano la realizzazione di condotte fraudolente. Il secondo ordine di questioni concerne l'entità delle conseguenze in termini di sottrazione di imponibile di imposta, in relazione alle quali diventa rilevante il comportamento descritto dalla norma.

Relativamente al primo aspetto, si deve ricordare l'esistenza di un contrasto interpretativo che vede schierate da una parte la dottrina maggioritaria, secondo cui per la configurabilità della simulazione e della dissimulazione è necessario il requisito di fraudolenza della condotta, e dall'altra la giurisprudenza maggioritaria, condivisa addirittura dalle prime pronunce della Corte di cassazione, che ritiene configurabile il reato in questione nella mera mancata indicazione di componenti positivi del reddito o nell'indicazione mendace di quelli negativi.

Tale contrasto di interpretazioni si rileva anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. Infatti, con una prima sentenza 11 marzo-28 luglio 1987, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che per la configurabilità della dissimulazione di componenti positivi del reddito è sufficiente la mera mancata annotazione degli stessi. Investita della questione di incostituzionalità riguardante la presunta violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale in relazione alla previsione di rilevante alterazione del risultato della dichiarazione, la Corte costituzionale, con sentenza 15-16 maggio 1989, n. 247, pur rigettando l'eccezione di incostituzionalità, ha affermato la configurabilità del

delitto in questione come necessariamente collegata alla realizzazione di comportamenti fraudolenti. Successivamente a tale decisione, la Corte di cassazione è nuovamente intervenuta con sentenza 3 luglio-26 settembre 1989, n. 12945, che ha affrontato per la prima volta il problema della simulazione di componenti negativi del reddito.

Con tale sentenza la Corte di cassazione ha confermato il suo convincimento, ribadendo le affermazioni di principio contenute nella precedente pronuncia che, tuttavia, riguardava il diverso comportamento di dissimulazione dei componenti positivi del reddito. Tale situazione di contrasto interpretativo tra la Corte di cassazione e la Corte costituzionale ha provocato gravi incertezze nei giudici di merito, alcuni dei quali hanno aderito alle indicazioni della Consulta, mentre altri hanno seguito l'orientamento della Cassazione.

Recentemente, però, la stessa terza sezione della Corte di cassazione ha espresso un'opinione contraria rispetto a quella già accolta nelle sue precedenti pronunce, finendo con l'aderire alle indicazioni della Corte costituzionale. In tale sentenza (14 novembre 1989-1° febbraio 1990) si afferma, infatti, la necessità di comportamenti fraudolenti per integrare la fattispecie di reato di cui ci stiamo occupando.

In relazione a tale contrasto di opinioni, la stessa terza sezione ha recentemente rimesso gli atti (nell'ambito di un procedimento penale relativo alla violazione del n. 7 dell'articolo 4 della legge n. 516) al Presidente della Corte, affinché investisse della questione le sezioni unite penali. Su tale richiesta non si è avuta, a tutt'oggi, alcuna decisione, ma si ha motivo di ritenere che il problema sarà rinviato alla decisione del massimo collegio della Corte di cassazione.

Per quanto riguarda la « rilevante alterazione » del risultato della dichiarazione – cui ho fatto cenno in precedenza –, si rileva che il contrasto interpretativo riguarda innanzitutto la qualificazione giuridica: secondo la Corte di cassazione, cioè, si tratta dell'evento del reato, come tale oggetto della volontà dolosa dell'autore; secondo la Corte costituzionale si tratta, invece, di una condizione obiettiva di punibilità, che viene addebitata all'autore del comportamento illecito indipendentemente dalla sua conoscibilità e prevedibilità. Pur prescindendo, comunque, dai problemi di qualificazione giuridica, resta il quesito riguardante la misura della « rilevante alterazione ». In proposito la Corte costituzionale, nella sentenza richiamata, ha affermato la necessità di adottare contemporaneamente tre diversi criteri per stabilire se si sia verificata la « rilevante alterazione », avvertendo che solo con l'adozione di tali criteri può ritenersi rispettato il dettato costituzionale. I criteri in questione sono i seguenti: criterio percentuale; criterio assoluto; criterio proporzionale. Il primo rappresenta l'entità della violazione rispetto all'imposta dovuta (quindi, ad esempio, il 10, il 15 oppure il 20 per cento); il secondo criterio si riferisce all'entità assoluta dell'importo che risulta non pagato; il criterio proporzionale, infine, rappresenta la parte omessa rispetto al reddito nel suo complesso. La giurisprudenza di merito sembra orientata a condividere le indicazioni della Corte costituzionale, ma a tutt'oggi permane una grave incertezza sul versante applicativo.

A questo punto vorrei ricordare, a proposito dell'articolo 4, n. 7, una questione che credo meriti particolare attenzione, la quale emerge anche dagli atti parlamentari.

PRESIDENTE. Per la verità in modo non molto chiaro, onorevole Usellini. Se ho ben interpretato le sue intenzioni, infatti, lei vuole riferirsi alla questione della fraudolenza.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Vorrei ricordare ai colleghi che la legge n. 516 del 1982, nel testo originario del Governo, non considerava, ad esempio, il caso di omessa indicazione di corrispettivi come una dissimulazione di componenti positivi, ma parlava, appunto, di omissione, ricollegandosi pertanto all'articolo 1. Le motivazioni che spinsero il Comitato ristretto (il quale esaminò a lungo la questione) a sostituire

il concetto di omissione con quello di dissimulazione erano legate proprio alla convinzione che fosse opportuna una definizione che comprendesse anche la fraudolenza del comportamento, ossia quell'elemento aggiuntivo che giustificava la diversità della fattispecie rispetto a quella prevista dall'articolo 1, consistente in una semplice omissione. È evidente, infatti, che l'omessa indicazione dei ricavi ai fini delle imposte sul reddito configura automaticamente una modifica del risultato della dichiarazione: se non si fosse introdotto un elemento di diversificazione tra le due fattispecie, si sarebbe avuta una doppia punibilità, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 4, n. 7. Si è voluto, pertanto, distinguere tra un'attività meramente dolosa di omissione ed un comportamento fraudolento di dissimulazione, che può consistere in una particolare azione del soggetto volta a rendere (attraverso l'alterazione strumentale dei documenti) difficilmente ricostruibile l'entità della somma omessa. Eguali considerazioni valgono per l'ipotesi della simulazione di componenti negativi del reddito.

FRANCESCO AULETA. Ma che differenza c'è tra simulazione e dissimulazione ?

MARIO USELLINI, *Relatore*. Con la dissimulazione si tende a nascondere i ricavi, mentre la simulazione è riferita ai componenti negativi, ossia si finge che esistano determinati costi. Nel primo caso, cioè, si ha la cancellazione di voci che contribuiscono a determinare il reddito, mentre nella seconda ipotesi si ha un aumento strumentale degli oneri a carico dell'impresa. Un esempio di simulazione può essere rappresentato dalla costituzione di società terze, allo scopo di pagare commissioni inesistenti: spesso si tratta di società costituite all'estero, il che rende più difficoltosi per l'erario i relativi accertamenti.

Ho ritenuto opportuno sottolineare tali aspetti perché spesso, in sede di Comitato ristretto, le norme subiscono, nel corso del dibattito, una notevole opera di affinamento e le varie questioni vengono a lungo esaminate, più di quanto abbiano modo di constatare i cittadini e tutti coloro che giudicano il lavoro parlamentare dall'esterno. Purtroppo, tutta questa attività rimane nell'ombra, mentre la sua conoscenza sarebbe estremamente utile ai fini dell'interpretazione della volontà del legislatore e, quindi, dell'applicazione della legge. Di conseguenza, le norme vengono spesso lette in modo astratto e soltanto col tempo, a volte, si giunge a comprenderne appieno il significato: è stato questo il caso dei concetti di simulazione e dissimulazione, che configurano volutamente due fattispecie differenti. L'orientamento della Corte di cassazione appare attualmente piuttosto uniforme, sicché sembra che nello sviluppo della giurisprudenza si potrà trovare una risposta alla questione dell'articolo 4, n. 7. Se obiettivamente si andasse in tale direzione, bisognerebbe dire che questa era l'intenzione del legislatore, che si sta realizzando con ritardo.

Vi è, poi, un'altra questione, che riguarda quella « rosa » di problemi aperti cui ho fatto riferimento all'inizio della mia relazione. Si tratta dei casi – alcuni dei quali sono stati da me citati – di imprenditori in condizioni di insolvenza. Vi sono obbligazioni che si configurano come omissive e che non tengono conto dell'impossibilità di pagare. In tali casi, l'insolvenza comporta la commissione di un delitto gravissimo, di fronte al quale l'imprenditore è di solito impotente. Le sanzioni si applicano anche agli organi delle procedure concorsuali.

FRANCESCO AULETA. Dovrebbe essere impossibile da corrispondere, il pagamento che compete.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Anche questo è ritenuto rilevante dalla giurisprudenza. Non è stata data rilevanza alla distinzione tra l'aver operato la ritenuta e l'obbligo di versarla. Non è detto che la somma che viene contabilizzata come debito d'imposta a favore dell'erario corrisponda ad una liquidità disponibile, in quel momento, nell'impresa. L'impresa che è in condizione di difficoltà privilegia il diritto del lavoratore alla retribuzione

rispetto al versamento dell'imposta: ragion per cui essa non ha materialmente disponibilità.

Questo è il meccanismo. Tuttavia, rispetto ad esso non vi è, dal punto di vista della giurisprudenza, attenzione, o non si ritiene che la norma consenta la non applicazione della sanzione.

Vi è, inoltre, incertezza in generale nella determinazione del termine cui si riferisce l'omesso versamento, cosicché la giurisprudenza ha via via e distintamente – come abbiamo visto – dato un termine per la dichiarazione annuale di tre giorni e di trenta giorni. Dunque, vi è stata un'identificazione differenziata, non omogenea, non univoca del termine di riferimento.

Esiste questa onerosità dell'applicazione delle pene accessorie nei casi di minore gravità, in funzione della loro automaticità. Per il contribuente temporaneamente in difficoltà nel pagamento è impossibile costituirsi in mora nei confronti dell'erario e, quindi, evidenziare la volontà e la disponibilità per il pagamento. Si noti bene che tali irregolarità sono singolari perché l'omesso versamento è colpito con la gravità di cui si è detto, nel caso delle ritenute, ma non è colpito nel caso delle imposte sul valore aggiunto.

È altresì opportuno, di fronte ad un quadro di tali dimensioni, valutare come si possa intervenire rispetto alle suddette questioni di ordinamento generale.

Siamo in presenza di una quantità di procedimenti penali aperti, con riferimento alle violazioni tributarie, che, nelle procure della Repubblica maggiori, è pari al 50 per cento dei procedimenti pendenti e, nelle procure della Repubblica minori, è pari al 70 per cento dei procedimenti pendenti.

D'altro canto, vi è la pressoché totale simultaneità, in caso di attività dell'amministrazione finanziaria, di verifiche o di accertamenti di apertura, sia del procedimento ai fini fiscali, sia di quello penale. La coincidenza è prossima al 100 per cento, giacché ormai non vi è praticamente attività dell'amministrazione finanziaria che sia disgiunta da un rapporto al giudice penale per l'iniziativa di competenza.

Occorre rilevare che, per questa parte, vi è stato un quadro di grande incertezza in forza del quale, per esempio, è accaduto, a Milano, che per un periodo di tempo abbastanza lungo la locale procura della Repubblica ha ritenuto che le violazioni di importi minori, identificate nel quadro delle variazioni di accertamenti di questa natura, non avessero rilevanza ai fini dell'applicazione del n. 7 dell'articolo 4. Tali violazioni sono state identificate diversamente. Direi che è l'applicazione più lontana da quella che sta emergendo dalla giurisprudenza ultima della Corte di cassazione, da me ricordata.

Credo che, su questa strada, stiamo portando la giurisdizione penale alla paralisi, con grave danno dei procedimenti riguardanti la libertà delle persone e la perseguibilità dei reati più gravi in materia fiscale, che vengono in tale modo confusi in una massa di procedimenti per i quali non sono riuscito ad ottenere da alcun organo una quantificazione, ma che comunque sono compresi tra i 300 mila ed i 400 mila.

Ritengo che, a questo punto, dobbiamo valutare quale tipo di intervento operare, perché il quadro che è stato esposto ci sospinge verso un affinamento delle norme per dare ad esse quell'univoca applicabilità richiesta proprio dalla materia che le sottende, cioè la definizione delle fattispecie che hanno rilevanza penale, la leggibilità delle quali dovrebbe essere garantita anche al cittadino colpito dalla sanzione.

Credo d'altronde che la quantità dei procedimenti pendenti debba spingerci a compiere una valutazione che colleghi la nostra esperienza di questi ultimi anni con quelle dei paesi comunitari con i quali ci siamo sempre più rapportati sul piano economico, perché questa diventerà, nel tempo, una remora all'insediamento di attività nel nostro paese ed un meccanismo di spinta ad uscire dal sistema economico italiano per andare verso sistemi nei quali i provvedimenti siano adottati con molta maggiore cautela e con maggior efficacia rispetto ai casi di effettiva violazione.

Bisognerebbe insistere su due princìpi. Il primo è quello di avere chiaro (così com'è presente in ordinamenti di paesi a noi vicini, quali la Francia) che abbiamo l'obbligo principale di tutelare l'interesse dello Stato all'entrata e che tale interesse può e deve prevalere in tutti i casi nei quali il comportamento del contribuente sia omissivo e possa essere rilevato in termini di normale attività della pubblica amministrazione. Quest'ultima, dal canto suo, deve avere mezzi ed organizzazione tali da permetterle di verificare la posizione del contribuente.

Il sistema attuale, invece, è fondato su una sorta di autoregolarizzazione del contribuente, anche ai fini sanzionatori, senza tenere presente che comunque un'irregolarità deve pur sempre essere rilevata. Se non è presente la molteplicità dei casi in cui si rilevano le violazioni, viene meno il principio stesso della distinzione tra la modesta irregolarità e la grave irregolarità (che io ritengo di qualificare con i comportamenti fraudolenti, cioè con quelli che la normale attività degli uffici non consente di individuare).

Quale può essere, dunque, la strada da seguire per una riduzione del meccanismo penale ? Può essere quella di consentire, per quella parte in cui i comportamenti siano di natura omissiva, la regolarizzazione spontanea senza conseguenze penali, perché oggi ci troviamo in questo assurdo: che l'avere superato il termine (e quale esso sia, a seconda del giudice, l'abbiamo visto) comporta una condizione di non ritorno per il contribuente, perché l'interesse di quest'ultimo, a quel punto, è di scomparire. Infatti, la regolarizzazione della sua posizione comporta l'evidenziazione del reato. I procedimenti sono stati aperti perché i reati sono emersi non dall'attività dell'amministrazione finanziaria ma dal comportamento del contribuente.

Questo è particolarmente grave perché va esattamente nella direzione opposta rispetto a quanto ho accennato prima: in Francia, per esempio, l'azione penale viene meno qualora il contribuente collabori con l'amministrazione al recupero di quanto dovuto allo Stato; l'ordinamento francese consente che sostanzialmente si rinunci all'azione penale.

FRANCESCO AULETA. Quindi, la collaborazione si limiterebbe al versamento di quanto dovuto.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Occorre considerare che l'obbligazione tributaria non può essere comparata in modo automatico, dal punto di vista della sanzione penale, alla normativa vigente nei diversi paesi comunitari, in quanto probabilmente il cittadino tedesco mediamente assolve all'obbligazione tributaria con maggiore fedeltà di quello italiano. Si tratta di un dato che forse nessuno ha mai dimostrato, ma tutti noi avvertiamo questa sensazione. La diversa gradazione delle pene si giustifica, allora, con un diverso atteggiamento del cittadino rispetto a questi obblighi.

Resta il fatto che noi dobbiamo prendere in considerazione tutte le questioni contenute nelle proposte di legge presentate da parlamentari di tutti i gruppi politici (una delle quali già approvata dal Senato) e che ho testé evidenziato. Desidero ora affrontare l'ultima di esse. Il Governo ha costituito una commissione mista, su iniziativa proveniente dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quello delle finanze, per un riesame del quadro normativo penale del settore. Ritengo che potremo utilmente proseguire l'esame della materia acquisendo le valutazioni politiche dei gruppi in ordine al tipo di intervento da effettuare; mi chiedo cioè se sia opportuno da parte nostra limitarci ad apportare qualche piccola modifica o se non sia, invece, preferibile valutare tutte le ricadute di queste norme sull'ordinamento, per comprendere quali modifiche di carattere più sistematico possano rivelarsi necessarie. Occorre inoltre che il Governo ci renda note le valutazioni che possono emergere dall'attività svolta dalla citata commissione interministeriale.

Concludo ricordando che alla II Commissione in sede referente è stata assegnata la proposta di legge n. 3770, vertente su materia analoga, di cui mi riservo

di chiedere che la nostra Commissione rivendichi la competenza primaria.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Usellini per la chiarezza e la sinteticità della relazione svolta; il suo punto di vista coincide largamente con quello dei parlamentari della Commissione finanze, i quali nel corso di questi ultimi anni, in occasione dell'esame di altri provvedimenti, hanno avuto modo più volte di insistere su alcuni pounti, segnatamente sul n. 7 dell'articolo 4 che il relatore ha giustamente richiamato. Esistono ormai volumi interi di studi sulla giurisprudenza e sulle sentenze, che con dovizia di particolari confermano l'impostazione corretta e precisa data dall'onorevole Usellini alla sua relazione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenza abitative degli studenti universitari (3385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari ».

Ricordo che il provvedimento è già stato esaminato da questa Commissione in sede referente.

Comunico che la Commissione affari costituzionali, in 21 novembre 1989, ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione bilancio, in data 30 gennaio 1990, ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 1 la decorrenza del contributo straordinario sia fissata al 1990 e, conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sia sostituito con il seguente: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine *ex* Civis" ».

In qualità di relatore, rinvio ai contenuti della mia relazione e del dibattito svoltisi in sede referente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi richiamo alla posizione espressa dai rappresentanti del Governo nel corso del dibattito in sede referente.

PRESIDENTE. Passimo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, in favore della regione Lazio per l'acquisizione o la realizzazione da parte dell'Istituto per il diritto allo studio universitario di Roma « La Sapienza » (IDISU) di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti universitari.

In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento, già approvato dalla Commissione in sede referente e modificato alla luce del parere della V Commissione:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno

degli anni 1990, 1991 e 1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione su aree di proprietà pubblica, di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti universitari. In caso di impossibilità a reperire aree di proprietà pubblica, la regione Lazio è autorizzata a reperire aree private, previo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.

1. 1.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'immobile da realizzare o da acquisire ai sensi dell'articolo 1, sarà assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verrà assegnato in uso gratuito all'IDISU per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli studenti universitari.

2. In caso di mutamento di destinazione, l'immobile di cui al comma 1 rientrerà nella libera disponibilità dell'amministrazione demaniale dello Stato.

3. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico dell'ente gestore.

In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: o da acquisire.

2. 1.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Alla data di assegnazione dell'immobile di cui all'articolo 2 all'IDISU, lo Stato riacquisterà la piena disponibilità degli edifici demaniali attualmente in uso gratuito e perpetuo al medesimo ente in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 438.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine *ex* Civis ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento che recepisce la condizione posta dalla V Commissione:

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine *ex* Civis ».

4. 1.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 4. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari » (3385):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Hanno votato *sì* 30
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Ceruti, Ciaffi, Colucci, Degennaro, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Gei, Grillo Luigi, Monello, Pascolat, Patria, Pellizzari, Piro, Polidori, Ravasio, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Serra, Serrentino, Tarabini, Umidi Sala e Usellini.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 19 marzo 1990

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO